



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: pavia@uilsuola.it

INFORMATICONUIL 05.01.2016

7^a SALVAGUARDIA IN TEMA PENSIONISTICO

Legge di stabilità 2016 - (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Comma	Testo	Note UIL Scuola
265	<p>146. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 145, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1^o giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:</p> <p>(omissis)</p> <p>d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;</p> <p>(omissis).</p>	<p>7^a salvaguardia in tema pensionistico: possibilità - nel limite di ulteriori 2.000 soggetti - di accedere al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della Manovra Monti-Fornero, ai lavoratori che nel corso dell'anno 2011 siano stati in congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5 TU n. 151/2001 – limitatamente ai casi di assistenza prestata ai figli con disabilità grave – a condizione che la data di apertura della cd. “finestra” sia collocata entro il 6 gennaio 2017.</p>

Pertanto I requisiti anagrafici e/o contributivi devono essere perfezionati in data utile da comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2017. Per il comparto Scuola la decorrenza richiesta è entro il 1° settembre 2016.

Nell'ambito del comparto Scuola, al fine di accedere al trattamento pensionistico ai sensi della Settima Salvaguardia dal 1° settembre 2016 è necessario che **entro la data ultima del 31 dicembre 2015 vengano raggiunti i seguenti requisiti:**

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70



IL SINDACATO DEI CITTADINI

Segreteria provinciale di Pavia

Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia

Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: pavia@uilscuola.it

INFORMATICONUIL 05.01.2016

Data di perfezionamento dei requisiti entro il 31.12.2015		
PRESTAZIONE		
pensione di vecchiaia uomini	Età : 65 anni e 3 mesi	Contributi : almeno 20 anni
pensione di vecchiaia donne *	Età : 65 anni e 3 mesi	Contributi : almeno 20 anni
pensione di anzianità con il sistema delle Quote	<p align="center">Quota 97 e 3 mesi</p> <p align="center"><i>61 e 3 mesi di età più 36 anni di contributi oppure 62 e 3 mesi di età più 35 anni di contributi oppure le varie combinazioni intermedie</i></p>	
pensione di anzianità con i 40 anni	40 di contributi indipendentemente dall'età anagrafica	
<p><i>* per le donne la salvaguardia ha ragione di esistere solo se al 31.12.2011 non era stato perfezionato il requisito contributivo. Infatti, la lavoratrice che al 31.12.2011 aveva compiuto i 61 anni di età e soddisfatto il requisito minimo di contribuzione mantiene la vecchia disciplina non per effetto della salvaguardia ma perché aveva perfezionato il diritto al 31.12.2011</i></p>		

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

m_lps.38.CIRCOLARI.REGISTRAZIONE.0000036.31-12-2015

OGGETTO: Settima procedura di salvaguardia: legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n. 70/L) – Costituzione Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro per l'esame delle ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici - Fasi e modalità operative - Schema di ISTANZA.

I lavoratori di cui alle predette lettere dell'articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, devono presentare le richieste di accesso al beneficio, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 268, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2016) della stessa legge e, dunque, **entro il 1° marzo 2016**, nonché secondo le modalità di seguito descritte.

In merito alla categoria di soggetti di cui alla **lettera d)**:

➤ L'ISTANZA deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza dell'istante.

La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato *pdf editabile*.

Circolare n. 36 del 31 dicembre 2015
 Accoglimento istanza
[Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera d](#)
 Modulo istanza salvaguardati
 Non accoglimento istanza

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70